II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1999

relativa agli aiuti di Stato corrisposti dal governo spagnolo all'impresa Hijos de Andrés Molina SA (HAMSA)

[notificata con il numero C(1999) 41]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/484/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi di tale articolo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

(1) Con lettera del 1º luglio 1996, la Rappresentanza permanente della Spagna presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, l'adozione di misure di aiuto a favore dell'impresa Hijos de Andrés Molina SA (in prosieguo «HAMSA»). Essendo stati corrisposti prima della notifica, questi aiuti sono stati riportati sul registro degli aiuti non notificati.

(2) Con lettera SG(97) D/3294, del 29 aprile 1997, la Commissione ha informato il governo spagnolo della propria decisione di avviare nei confronti degli aiuti in questione la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, con riferimento agli aiuti accordati alla HAMSA, che rientravano nel quadro di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e non sembrava potessero beneficiare di alcuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

(3) Nel quadro del procedimento di cui al considerando 2, la Commissione ha invitato il governo spagnolo a presentare le sue osservazioni.

(4) Tramite pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1], la Commissione ha altresì invitato i governi degli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni.

(5) La Spagna ha presentato le proprie osservazioni con lettere del 4, 11 e 23 luglio 1997 e del 21 agosto 1997. Attraverso di esse, la Commissione è venuta a conoscenza di altri aiuti di Stato corrisposti alla HAMSA.

(6) Con lettere del 27 gennaio, 6 febbraio, 26 maggio, 28 maggio e 22 luglio 1997, alcuni terzi interessati hanno presentato le loro osservazioni, che sono state trasmesse al governo spagnolo con lettera del 13 gennaio 1998. Con lettera del 16 marzo 1998, il governo spagnolo ha presentato le proprie osservazioni sulle osservazioni dei terzi.

(7) Con lettera SG(97) D/8336 del 10 ottobre 1997, la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di estendere il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, a tutti gli aiuti corrisposti alla HAMSA successivamente alla lettera della Commissione del 29 aprile 1997, che rientravano nel quadro di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e non sembrava potessero beneficiare di alcuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

[1] GU C 196 del 26.6.1997, pag. 10.

(8) Nel quadro dell'estensione del procedimento di cui al punto 7, la Commissione ha invitato il governo spagnolo a presentare le sue osservazioni.

(9) Tramite pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1], la Commissione ha altresì invitato i governi degli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni.

(10) La Spagna ha presentato alcune osservazioni con lettera del 19 dicembre 1997. Alcuni terzi interessati hanno presentato le loro osservazioni con lettere del 15 dicembre e 23 dicembre 1997. Tali osservazioni sono state trasmesse al governo spagnolo con lettera del 13 gennaio 1998. Con lettere del 2 marzo, 16 marzo, 16 luglio, 8 settembre e 21 ottobre 1998, le autorità spagnole hanno trasmesso le proprie osservazioni sulle osservazioni presentate dai terzi interessati, insieme ad altre informazioni.

II. **DESCRIZIONE DELLE MISURE**

(11) La notifica delle autorità spagnole in data 1º luglio 1996 si riferisce agli aiuti corrisposti alla HAMSA fra il 5 maggio 1995 e il giugno 1996. Secondo tali autorità, si tratterebbe di uno specifico caso relativo all'aiuto N 462/94, autorizzato dalla Commissione con lettera del 20 febbraio 1995. Ora, l'aiuto N 462/94 istituisce un regime di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione che può essere applicato solamente alle PMI. Gli aiuti alle altre imprese avrebbero dovuto essere notificati alla Commissione in precedenza e caso per caso. Considerato il suo fatturato (7 612 milioni di ESP nel 1994) e il numero di dipendenti (632 unità al 31 dicembre 1994), la HAMSA non può essere considerata una PMI. [2]

(12) Fra il maggio 1995 e il giugno 1996, secondo la notifica delle autorità spagnole, la HAMSA ha beneficiato dei seguenti aiuti, corrisposti dall'Instituto de Fomento de Andalucìa (in prosieguo «IFA»), dipendente dal governo regionale andaluso:

a) aiuti al salvataggio, concessi tra maggio e dicembre 1995, sotto forma di:

i) due garanzie dell'importo di 100 e 50 milioni di ESP, accordate il 16 giugno 1995 e corrisposte il 16 agosto e il 14 settembre 1995, della durata rispettiva di un anno e dieci mesi (premi dell'1,2% non pagati, garanzie tuttora in vigore);

ii) tre prestiti, per i rispettivi importi di:

— 350 milioni di ESP, a 4 anni, accordati l'11 luglio 1995 e corrisposti il 24 ottobre 1995,

— 125 milioni di ESP, a un anno, accordati il 2 ottobre 1995 e corrisposti il 24 ottobre 1995,

— 25 milioni di ESP, a un anno, accordati il 28 settembre 1995 e corrisposti il 27 ottobre 1996,

a un tasso di interesse del 6%, portato successivamente (9 aprile 1996) al tasso MIBOR maggiorato dello 0,5% (prestiti non rimborsati; quelli da 125 e 350 milioni di ESP sono stati capitalizzati, gli interessi non sono stati pagati);

b) aiuti alla ristrutturazione, concessi fra gennaio 1996 e giugno 1996, sotto forma di:

i) garanzie accordate il 9 aprile 1996: la prima per 100 milioni di ESP, corrisposta l'8 ottobre 1996; la seconda per 75 milioni di ESP, corrisposta il 20 agosto 1996; la terza per 25 milioni di ESP, corrisposta l'11 novembre 1997, per un importo di 21 748 150 ESP (premi dell'1,5% non pagati, garanzie tuttora in vigore);

ii) un prestito a un anno dell'importo di 1 739 milioni di ESP, accordato il 10 dicembre 1995 e corrisposto il 30 dicembre 1995, al tasso MIBOR maggiorato dello 0,5%, e un altro prestito di 850 milioni di ESP, accordato il 28 maggio 1996 e corrisposto l'11 luglio 1996, per la durata di 5 anni e all'interesse del 10,5% (prestiti non rimborsati e capitalizzati, interessi non corrisposti).

(13) Anteriormente al maggio 1995, la HAMSA aveva beneficiato di altri aiuti di Stato, non menzionati nella notifica spagnola e consistenti in:

a) un prestito a due anni dell'importo di 375 milioni di ESP, al tasso d'interesse del 10%, approvato il 25 maggio 1993 e corrisposto il 12 agosto 1993 (prestito non rimborsato, interessi non corrisposti) e una garanzia per un importo di 375 milioni di ESP, approvata il 25 maggio 1993 e corrisposta il 18 giugno 1993 (garanzia eseguita, senza premio);

b) un prestito dell'importo di 550 milioni di ESP al tasso d'interesse del 6%, approvato il 26 maggio 1994 e corrisposto il 28 giugno 1994 (prestito non rimborsato, interessi non corrisposti) e una garanzia per un importo di 200 milioni di ESP, approvata il 28 aprile 1994 e corrisposta il 28 giugno 1994 (garanzia eseguita, premio dell'1,2% non pagato).

[1] GU C 361 del 27.11.1997, pag. 3.

[2] Per «piccola e media impresa» s'intende un'impresa con un massimo di 250 dipendenti e con un fatturato non superiore a 20 milioni di ECU [cfr. punto 3.2.4 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi (94/C 368/05) (GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12)].

(14) Dopo la notifica delle autorità spagnole in data 1º luglio 1996 ed anteriormente alla lettera del 29 aprile 1997, con la quale la Commissione informava le autorità spagnole della sua decisione di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, la HAMSA ha ricevuto altri aiuti di Stato, e segnatamente:

a) un prestito a quattro anni dell'importo di 1 100 milioni di ESP, al tasso MIBOR maggiorato dello 0,5 %, approvato il 1º ottobre 1996 e corrisposto il 5 novembre 1996 (prestito non rimborsato, capitalizzato ad eccezione di 7 milioni di ESP, interessi non corrisposti);

b) un prestito a quattro anni dell'importo di 700 milioni di ESP, al tasso MIBOR maggiorato dello 0,5 %, approvato il 3 aprile 1997 e corrisposto per 400 milioni di ESP il 2 giugno 1997 e per 300 milioni il 31 luglio 1997 (prestito non rimborsato tuttora in vigore, interessi non corrisposti), nonché due garanzie, approvate il 3 aprile 1997 per un importo di 450 milioni di ESP (corrisposto il 6 febbraio 1998) e di 300 milioni di ESP (corrisposto il 2 maggio 1997) (garanzie tuttora in vigore, premio dell'1,2 % non pagato);

c) inoltre, il 2 agosto 1996, l'IFA, attraverso la sua azienda pubblica Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucia SA (in prosieguo «Soprea»), ha acquisito, per una somma di 275 951 288 ESP, il credito risultante da un prestito corrisposto alla HAMSA dall'ente finanziario Caixa d'Estalvis i de Pensions de Barcelona (in prosieguo «La Caixa») per un importo di 300 milioni di ESP (esigibile dal momento dell'acquisizione e senza interessi).

(15) A seguito della lettera che la Commissione ha inviato alle autorità spagnole in data 29 aprile 1997, informandole della sua decisione di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, nel corso dell'assemblea dei creditori della HAMSA, tenutasi il 28 maggio 1997, e tenuto conto dei debiti dell'impresa al momento della dichiarazione di sopensione dei pagamenti a maggio del 1995, vari organismi statali hanno rinunciato a recuperare parte dei crediti da essi vantati nei confronti della HAMSA:

a) l'IFA ha rinunciato a 2 192 754 000 ESP su un totale di 2 211 154 000 ESP;

b) la Junta de Andalucía ha rinunciato a 69 milioni di ESP su un totale di 87 489 000 ESP;

c) il municipio di Jaén ha rinunciato a 158 800 000 ESP su un totale di 177 199 000 ESP;

d) l'amministrazione tributaria ha rinunciato a 338 589 000 ESP su un totale di 927 876 000 ESP;

e) il ministero del lavoro ha rinunciato ad un importo di 789 938 000 ESP, sull'importo complessivo di 1 479 milioni di ESP di contributi di previdenza sociale.

(16) Il 28 maggio 1997, l'IFA ha convertito in capitale una parte del suo credito verso la HAMSA, posteriore al maggio 1995, dell'importo di 4 680 milioni di ESP.

III. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA IN SEGUITO ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA

(17) Con lettere del 4, 11 e 23 luglio e del 21 agosto 1997, le autorità spagnole hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione della Commissione di avviare la precedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, contro gli aiuti corrisposti alla HAMSA. Le informazioni comunicate dalla Spagna sono riassunte ai punti da 18 a 38 della presente decisione.

(18) L'impresa HAMSA comprende cinque unità di produzione:

a) un'unità per la fabbricazione di derivati della carne (salumeria, conserve, affumicati, patè, prosciutto stagionato), con una produzione di 12 100 tonnellate (al decimo posto sul piano nazionale);

b) un'unità di macellazione, con due mattatoi (al quarantatreesimo posto sul piano nazionale per la macellazione suina);

c) un'unità di produzione di suini, con cinque aziende (due delle quali date in affitto alla famiglia Molina), che dispone all'incirca di 10 000 scrofe da riproduzione, capaci di fornire ogni anno 175 000 suinetti da macello (12 150 tonnellate);

d) un'unità per la produzione di mangimi per il bestiame, con due fabbriche (una delle quali data in affitto alla famiglia Molina), della potenzialità di 100 000 tonnellate;

e) un'unità per la produzione di formaggi.

(19) Ai sensi di un accordo stipulato il 6 marzo 1995 fra la famiglia Molina (azionista della HAMSA) e l'IFA, la nuda proprietà di tutte le azioni della HAMSA è stata trasferita all'IFA, per un importo simbolico di 1 ESP, dal 5 maggio 1995 al dicembre 1997. A tale data, le azioni della HAMSA sarebbero state ritrasferite automaticamente agli antichi proprietari. Durante tale periodo, le relazioni fra la famiglia Molina e l'IFA sono state difficili e hanno dato luogo a diversi procedimenti giudiziari.

(20) Il 28 maggio 1997, la HAMSA ha proceduto ad un aumento di capitale dell'importo di 4 680 milioni di ESP, dapprima compensando una parte del suo debito con l'IFA e successivamente riducendo il suo capitale a 500 milioni di ESP. In seguito a tali operazioni, gli antichi proprietari (famiglia Molina) hanno ridotto la loro partecipazione al 20 % circa delle azioni e l'IFA è divenuto proprietario del restante 80 % delle azioni dell'impresa.

(21) Anteriormente al 1993, l'impresa contava 1 000 dipendenti, che in tale anno sono scesi a 750. Nel 1994, si è proceduto a un ridimensionamento del personale (pensionamento anticipato), seguito da un altro nell'ultimo trimestre del 1995, che ha portato il numero di dipendenti a 450 unità.

(22) Secondo le autorità spagnole, gli aiuti corrisposti anteriormente al maggio 1995 non erano stati notificati alla Commissione perché corrisposti nel quadro di due regimi generali di aiuti, notificati ed autorizzati dalla Commissione, specificamente:

a) il prestito dell'importo di 375 milioni di ESP e la garanzia per un importo di 375 milioni di ESP (eseguito il 29 settembre 1996, dell'importo di 401 932 206 ESP) erano stati approvati il 25 maggio 1993 e corrisposti rispettivamente il 12 agosto 1993 e il 18 giugno 1993, nel quadro del regime di aiuti N 624/92 approvato della Commissione con lettera del 16 dicembre 1992;

b) il prestito dell'importo di 550 milioni di ESP era stato approvato il 26 maggio 1994 e corrisposto il 28 giugno 1994 e la garanzia per un importo di 200 milioni di ESP (eseguito il 29 gennaio 1996, dell'importo di 207 578 082 ESP) era stata approvata il 28 aprile 1994 e corrisposta il 28 giugno 1994, nel quadro del regime di aiuto N 428/93 approvato con lettera della Commissione in data 2 settembre 1993.

(23) Per quanto riguarda gli aiuti concessi successivamente al maggio 1995, secondo le autorità spagnole questi aiuti sarebbero conformi agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

(24) Gli aiuti al salvataggio sono stati corrisposti fra il luglio e il dicembre 1995 per mantenere in piedi l'impresa mentre veniva elaborato il programma di ristrutturazione. Il tasso d'interesse del 6% sui prestiti corrisposti il 24 ottobre 1995 è stato sostituito il 9 aprile 1996 dal tasso d'interesse MIBOR maggiorato dello 0,5%, per adattarlo al tasso del mercato.

(25) Per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione, il piano prevedeva il miglioramento e la professionalizzazione della gestione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'impresa (introduzione di sistemi informativi di gestione, direzione operativa per ciascuna unità di produzione, ecc.), la realizzazione di investimenti di sostituzione, il congelamento dei salari del personale (aumenti collegati alla produttività), la strategia produttiva, la riorganizzazione dell'offerta di prodotti in funzione della domanda, la riduzione delle spese correnti e la vendita di attivi non produttivi. Quanto all'equilibrio economico e finanziario, le azioni previste miravano a raggiungere un livello di attività e redditività tali che, in mancanza di un risultato contabile positivo, si potesse quanto meno raggiungere un flusso di cassa positivo, per facilitare la privatizzazione.

(26) Per le varie unità di produzione, il piano prevedeva quanto segue:

a) unità formaggi: per ottenere risultati positivi, o quanto meno per non registrare perdite, la produzione sarebbe dovuta salire a 90 t/mese, e sarebbero stati necessari investimenti per 26 milioni di ESP;

b) unità mangimi e allevamento: l'unica alternativa redditizia sarebbe stata il recupero del bestiame suino nei propri allevamenti, in vista dell'abbattimento nel macello dell'impresa. Ciò avrebbe comportato investimenti dell'ordine di 50 milioni di ESP, nonché un capitale circolante di 280 milioni di ESP;

c) unità di macellazione e laboratorio di sezionamento: per raggiungere la redditività sarebbe stato necessario arrivare ad abbattere mensilmente da 19 000 a 20 000 animali dell'età di un anno. Ciò avrebbe comportato un fabbisogno finanziario dell'ordine di 320 milioni di ESP;

d) unità prodotti a base di carne: per approssimarsi a una situazione di redditività, sarebbe stato necessario portare la produzione al livello di 1 250 t/mese. Il fabbisogno finanziario a questo fine sarebbe stato di 450 milioni di ESP;

e) rete commerciale: per il futuro dell'impresa, le unità produttive avrebbero dovuto addattarsi al mercato. Sarebbe stato necessario riorganizzare la rete commerciale, elaborare una politica commerciale e sviluppare nuove politiche di prodotti, di gamme di prodotti e di retribuzione;

f) creazione di un'unità comune di servizi, incaricata della direzione generale, finanziaria e del personale.

(27) Le previsioni del piano per la produzione delle varie unità di produzione erano le seguenti:

Unità	Situazione nel 1995 (anno di elaborazione del piano)	Previsioni del piano
Abbattimento	8 500 suini/mese	18 000 suini/mese
Allevamento suino	—	recupero
Prodotti a base di carne	900 t/mese	1 250 t/mese
Carne fresca	150 t/mese	riduzione alle eccedenze
Mangimi	500 t/mese	1 700 t/mese
Formaggi	39 t/mese	90 t/mese
Prosciutto stagionato	—	recupero

(28) Sono stati necessari diversi apporti di fondi per finanziare il capitale circolante, tacitare i creditori, pagare le indennità di licenziamento del personale e finanziare le perdite, che durante la ristrutturazione sono proseguite.

(29) Un prestito dell'importo di 1 100 milioni di ESP, approvato il 1º ottobre 1996, è stato destinato a finanziare gli scarti di costo provocati dalla peste suina ed a pagare i creditori in possesso di garanzie assistite da pegno.

(30) Un prestito dell'importo di 700 milioni di ESP, approvato il 3 aprile 1997, e due garanzie, dell'importo rispettivo di 450 milioni di ESP e di 300 milioni di ESP, approvate il 3 aprile 1997, sono stati destinati a pagare i creditori nel quadro dell'assemblea del 28 maggio 1997, ad incrementare le scorte di prosciutto stagionato, poichè la richiesta di tale prodotto superava l'offerta, ed a coprire gli scarti di costo provocati dalla peste suina (il prezzo del suino è aumentato, comportando spese addizionali per un importo di 131 milioni di ESP), oltre che agli investimenti necessari per la manutenzione delle installazioni ed alle spese di consulenza.

(31) L'acquisizione da parte dell'IFA, attraverso l'impresa pubblica Soprea, del residuo credito (risultante da un prestito di 300 milioni di ESP), per un importo di 275 951 288 ESP il 2 agosto 1996, dell'ente finanziario La Caixa, aveva il fine di evitare che la HAMSA perdesse la sua principale azienda, ipotecata a copertura di tale prestito.

(32) Secondo le autorità spagnole, gli aiuti in questione risponderebbero alle condizioni contemplate negli orientamenti sugli aiuti per la ristrutturazione: il loro punto di vista figura nei considerando da 33 a 38.

(33) Per quanto riguarda il ristabilimento della redditività, il programma di ristrutturazione è stato elaborato nel dicembre 1995 sulla base di informazioni incomplete, insufficenti e inattendibili. Fra l'altro, esso avrebbe dovuto tenere conto dei risultati della procedura di sospensione dei pagamenti, che all'epoca non erano prevedibili. Pertanto, il bilancio non rispecchiava la situazione reale dell'impresa. Nell'aprile 1997 è stato dunque elaborato un rapporto sulla situazione dell'impresa al 31 dicembre 1996: esso non costituisce un nuovo programma di ristrutturazione, ma un adattamento del piano 1995. Le misure di gestione adottate hanno iniziato a dare i loro risultati nell'esercizio 1996, con gli aumenti delle vendite (26% circa), dei risultati della gestione (31%) e del flusso di cassa (37%). Nel 1996 le perdite sono ammontate a 1 370 milioni di ESP, contro i 2 479 milioni del 1995, e i risultati della gestione sono stati di −2 337 milioni di ESP, contro i −3 702 milioni del 1995. In particolare:

Percentuale	1995	1996
Margine lordo/vendite	18,32%	29,03%
Margine di gestione/vendite	−16,13%	2,76%
Risultato/vendite	−43,71%	−22,09%
Flusso di cassa/vendite	−29,83%	−11,29%

(34) Il bilancio al 31 dicembre 1996 mostra nondimeno che le vendite e le scorte non hanno raggiunto le previsioni, e che le spese hanno superato dell'1,96% il livello previsto.

(35) Per le varie unità di produzione, il rapporto sulla situazione dell'impresa al 31 dicembre 1996 comportava quanto segue:

a) unità formaggi: il volume di vendite previsto non aveva potuto essere raggiunto e si era costituito un eccesso di scorte. La produzione sarebbe quindi dovuta scendere a 55 t/mese. Sarebbe stato inoltre necessario realizzare investimenti per 33 milioni di ESP;

b) unità mangimi e allevamento suini: il recupero del bestiame suino ha avuto conseguenze favorevoli, in quanto ha ridotto gli effetti negativi dell'aumento del prezzo del suino. La produzione ottenuta è stata inferiore al previsto (5 388 capi/mese in luogo dei 6 500 previsti). La produzione di mangimi, pari a 17 000 t/mese, si è avvicinata alla piena potenzialità;

c) unità di macellazione e laboratorio di sezionamento: data la prevista diminuzione delle vendite globali dell'impresa, si prevedeva una diminuzione del numero di capi macellati. Per ridurre i costi sarebbe stato necessario effettuare investimenti dell'importo di 67 milioni di ESP: in questa unità erano comunque previste delle perdite;

d) unità prodotti a base di carne: la produzione, che è stata adeguata alla domanda, è stata di 15 341 tonnellate. Gli investimenti necessari sarebbero stati dell'ordine di 224 milioni di ESP. I benefici previsti erano dell'ordine di 100 milioni di ESP;

e) rete commerciale: doveva essere riorganizzata. Il sistema di corrispettivi sarebbe stato reso più stimolante. Si prevedevano azioni di marketing.

(36) D'altra parte, la procedura di sospensione dei pagamenti si è conclusa nel giugno 1997, in seguito all'accordo dell'assemblea dei creditori, indispensabile per la redditività dell'impresa.

(37) Quanto alle misure intese ad attenuare, nei limiti del possibile, le conseguenze sfavorevoli per la concorrenza, le autorità spagnole ritengono che il mercato delle carni e derivati, essendo molto frammentario e influenzato dalle abitudini dei consumatori, non conosca eccessi di capacità. Nondimeno, conformemente al programma di ristrutturazione, la HAMSA ha abbandonato la vendita di prodotti freschi, concentrandosi sulla fabbricazione di prodotti preparati. Quanto ai prezzi dei suoi prodotti successivamente al 1995, essa ha proseguito la sua precedente politica, e perciò non ha praticato riduzioni. A questo proposito, va osservato che il margine lordo è passato dal 30% circa nel 1995 al 39% circa nel 1997.

(38) Riguardo al criterio di proporzionalità, l'accordo di trasferimento della nuda proprietà non è stato realizzato a

vantaggio della famiglia Molina, bensì per fare in modo che l'IFA prendesse il controllo dell'impresa fino al momento della sua ristrutturazione. L'IFA ha approvato la capitalizzazione di una parte del suo debito verso la HAMSA, per un importo di 4 680 milioni di ESP, pari all'80 % delle azioni; la partecipazione della famiglia Molina si è ridotta al 20 % delle azioni. Alla ristrutturazione dell'impresa hanno inoltre contribuito i dipendenti, attraverso la riduzione del personale, e i creditori, attraverso cancellazioni dei debiti.

IV. **OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA DOPO L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO**

(39) Con lettera del 19 dicembre 1997, le autorità spagnole hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione della Commissione di estendere il procedimento previsto per gli aiuti corrisposti alla HAMSA. Le informazioni della Spagna sono riassunte nei considerando da 40 a 50 della presente decisione.

(40) La decisione di capitalizzare, mediante la conversione da parte dell'IFA di una parte del suo debito verso la HAMSA (4 680 milioni di ESP), riguardante prestiti concessi posteriormente al 1995, e di ridurre il capitale della HAMSA a 500 milioni di ESP, è stata adottata il 29 aprile 1997, cioè prima dell'assemblea dei creditori, che si è tenuta il 28 maggio 1997. Questa capitalizzazione riguarda tutti i prestiti esistenti non inclusi nella procedura di sospensione dei pagamenti a tale data, salvo un importo di 32 502 853 ESP, non incluso per un errore di calcolo. Tale operazione, che non comportava nuovi apporti di capitale, era l'unica alternativa legale alla dichiarazione di fallimento della HAMSA, poichè al 31 dicembre 1995 il deficit di risorse propie ammontava a 4 304 milioni di ESP e il capitale sociale a 1 140 milioni di ESP. Per i creditori dell'impresa, il fallimento avrebbe comportato con ogni probabilità la perdita di quanto ad essi dovuto. Inolte, l'operazione ha fatto entrare l'IFA in possesso dell'80 % delle azioni della HAMSA. Secondo le autorità spagnole, quest'intervento equivarrebbe a quello di un investitore privato.

(41) Secondo le autorità spagnole, l'intervento dell'amministrazione pubblica nel quadro della procedura di sospensione di pagamenti non può considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Le cancellazioni dei debiti sono state approvate nel quadro della procedura di sospensione dei pagamenti contemplata dalla legislazione, con l'assenso delle autorità giudiziarie, in esecuzione delle misure economiche generali applicabili a tutte le imprese in tutti i settori dell'attività economica. Il suddetto intervento è stato simile a quello di un creditore privato in situazione analoga. Inoltre, la tesoreria della previdenza sociale e l'amministrazione tributaria sono legalmente autorizzate a sottoscrivere accordi individuali con i creditori. Le autorità spagnole ritengono che l'amministrazione pubblica abbia utilizzato con la HAMSA gli stessi criteri che un investitore privato utilizzerebbe per recuperare il massimo dei propri fondi e nelle migliori condizioni possibili.

(42) Il credito dell'IFA nei confronti della HAMSA deriva da aiuti statali sotto forma di prestiti dell'importo di 375 e 550 milioni di ESP (che non sono stati rimborsati, compresi gli interessi), nonché di garanzie dell'importo di 375 e 200 milioni di ESP (che sono state eseguite), precedenti al maggio 1995 e recanti interessi. Secondo le autorità spagnole, poiché il 28 maggio 1997 l'IFA era già proprietaria dell'80 % delle azioni della HAMSA, ogni cancellazione di debiti corrisponde ad una cpitalizzazione indiretta dell'80 % dell'importo cancellato: in altre parole, le azioni si rivalutano esattamente come se tale percenturale fosse applicata alla somma cancellata. Di conseguenza. La cancellazione del debito da parte dell'IFA equivale a un'operazione di ampliamento del capitale attraverso la compensazione della parte cancellata del credito e la successiva riduzione del capitale per un pari importo. Poiché al 31 dicembre 1996 il deficit partrimoniale dell'impresa ammontava a 6 814 milioni di ESP e in seguito alla capitalizzazione del 29 aprile 1997 era passato a 4 680 milioni di ESP, restava un deficit patrimoniale di 2 134 milioni di ESP; se l'IFA non avesse proceduto alla cancellazione dei debiti, la HAMSA si sarebbe trovata nella stessa situazione fallimentare del dicembre 1996. Pertanto, l'IFA ha agito come avrebbe fatto qualunque altro creditore privato che fosse stato allo stesso tempo proprietario della maggioranza delle azioni dell'impresa.

(43) Secondo le autorità spagnole, i creditori pubblici diversi dall'IFA si sono comportati in modo analogo a quello dei creditori privati in caso di debiti d'importo simile. Fra i creditori privati, il Banco Atlántico disponeva di garanzie ipotecarie e di crediti pubblici, la previdenza sociale di garanzie ipotecarie per un importo di 630 milioni di ESP e la Junta de Andalucía di garanzie per un importo di 21 milioni di ESP. Quanto ai creditori (sia privilegiati, come lo Stato, sia normali) che non disponevano di garanzie assistite da ipoteca, dato il deficit patrimoniale dell'impresa e gli oneri ipotecari che gravavano su tutti i suoi attivi, le garanzie risultavano praticamente nulle. Si riportano qui di seguito i dati relativi alle cancellazioni dei debiti da parte dei creditori più importanti:

Creditori	Debito (ESP)	Cancellazione	Percentuale di cancellazione	Garanzie ipotecarie
Banco Atlàntico ([1])	25 818 000	14 629 000	56,66 %	sì
Famiglia Molina	53 000 000	34 600 000	65,28 %	no
Gedeco	55 079 000	36 679 000	66,59 %	no

Creditori	Debito (ESP)	Cancellazione	Percentuale di cancellazione	Garanzie ipotecarie
Ray lech	29 631 000	17 341 000	58,52%	no
Prats Nadal	16 037 000	8 274 000	51,59%	no
Productos cárnicos La Estrella	12 310 000	5 852 000	47,54%	no
Rouro y Cía	11 981 000	5 638 000	47,06%	no
Cepsa	10 901 000	4 936 000	45,28%	no
Cancellazioni da parte di creditori privati	214 757 000	127 949 000	59,58%	—
Municipio di Jaén	177 200 000	158 800 000	89,62%	no
Amministrazione tributaria	927 876 000	338 589 000	36,49%	no
Junta de Andalucía	87 489 000	69 089 000	78,97%	sì
Previdenza Sociale	1 479 053 000	789 938 000	53,41%	sì
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir	11 221 000	5 144 000	45,84%	no
Cancellazioni da parte di creditori pubblici (salvo l'IFA)	2 682 839 000	1 361 580 000	50,75%	
Cancellazione media della assemblea dei creditori			53,24%	
IFA	2 211 154 000	2 192 754 000	99%	no
Cancellazioni di creditori pubblici (compreso l'IFA)	4 893 993 000	3 554 334 000	%	—

([1]) Accordo individuale concluso al di fuori dell'assemblea dei creditori.

(44) Quanto alla possibilità di applicare i criteri comunitari alla valutazione degli aiuti in causa, la posizione delle autorità spagnole è la seguente:

a) riguardo alle norme relative alle aziende agricole in crisi, e dato che la Commissione nella sua lettera non fa espresso riferimento a tali norme, le autorità spagnole non dispongono di elementi per valutare la compatibilità degli aiuti con le norme;

b) riguardo alle norme concernenti gli aiuti al salvataggio, ritengono, allo stesso modo della Commissione, che tali norme non siano applicabili agli aiuti in questione, e

c) in relazione alle norme relative agli aiuti di ristrutturazione, considerano quanto segue:

(45) Per quanto riguarda il ristabilimento della redditività: l'aumento del capitale e la cancellazione dei debiti derivano dal programma di ristrutturazione del dicembre 1995. Anche se all'epoca gli aiuti non erano stati quantificati, il piano prevedeva la necessità di apporti economici esterni attraverso aumenti di capitale e menzionava l'importanza di risolvere la procedura di sospensione dei pagamenti. D'altra parte, le operazioni di capitalizzazione e di cancellazione dei debiti hanno conferito una certa redditività finanziaria all'impresa, riducendo considerevolmente i suoi gravami finanziari. Infine, l'IFA si è convertito in proprietario dell'80% della HAMSA, rendendo possibile la sua vendita a breve termine al settore privato.

(46) Quanto alla riduzione delle conseguenze sfavorevoli per la concorrenza:

a) la HAMSA ha chiuso uno dei suoi macelli (della potenzialità di 240 capi/ora, riducendo così del 15% le sue capacità produttive) ed uno dei suoi laboratori di sezionamento (della potenzialità di 3 870 t/mese, corrispondente a una riduzione del 15% delle capacità produttive). Essa ha inolte chiuso la linea di produzione di patè, della potenzialità di 430 t/mese. Essa utilizza il suo macello per le proprie necessità, la sua produzione di prodotti a base di carne è inferiore all'1% del totale nazionale e la capacità di abbattimento della regione è molto deficitaria rispetto a quella delle altre regioni (in Andalusia esistono soltanto tre macelli, mentre in Catalogna, per una popolazione analoga, ne esistono 75). I costi di trasporto degli animali e delle carni influiscono considerevolmente sui prezzi, e pertanto l'affermazione che esiste un eccesso di capacità ha soltanto un valore relativo. A questo proposito, il punto 2.10 dell'allegato della decisione 94/173/CE della Commissione ([1]) stabilisce di eliminare l'esclusione per i

([1]) GU L 79 del 23.3.1994, pag. 29.

suini, gli ovini e i bovini, nonché per i prodotti avicoli, nelle regioni dell'obiettivo n. 1 dove la capacità si dimostri insufficiente;

b) una delle imprese di fabbricazione di mangimi, della potenzialità di 2,5 milioni di kg/mese, è stata assegnata tramite vendita giudiziaria alla famiglia Molina, con una conseguente riduzione del 25 % della capacità produttiva dell'impresa;

c) dal 1995 non si registrano eccessi di capacità produttiva di suini, in quanto la richiesta mondiale di carni suine è andata aumentando;

d) gli orientamenti comunitari prevedono inoltre una minore riduzione delle capacità nelle regioni svantaggiate, quale è appunto l'Andalusia.

(47) Quanto al criterio di proporzionalità, tutti i creditori privati, compresa la famiglia Molina, hanno contribuito alla ristrutturazione finanziaria della HAMSA rinunciando ai propri crediti.

(48) Con lettera del 16 marzo 1998, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione i progetti per il futuro della HAMSA, che sono i seguenti:

a) recupero degli allevamenti dati in fitto alla famiglia Molina;

b) liquidazione degli attivi non produttivi;

c) trasferimento della fabbrica di derivati della carne al complesso industriale Molina, con la creazione di una nuova fabbrica; questo progetto non comporterà un aumento della capacità produttiva;

d) liquidazione dell'attuale fabbrica di derivati della carne;

e) negoziare l'annullamento di un prestito contratto dalla HAMSA presso la Caja General de Ahorros di Granada: la HAMSA venderebbe a tale organismo finanziario la sua fabbrica di derivati della carne, e allo stesso tempo firmerebbe un contratto di affitto della fabbrica alla HAMSA per un minimo di otto anni.

(49) Con lettera dell'8 settembre 1998, le autorità spagnole hanno fornito alla Commissione le informazioni che seguono:

a) anteriormente al maggio 1995, gli aiuti corrisposti avevano una finalità regionale, poiché a seguito di investimenti l'azienda aveva bisogno di fondi per ridurre il suo passivo. Le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di esaminare separatamente la compatibilità degli aiuti corrisposti nei periodi 1993-1994 e 1995-1997, per non stabilire fra i due una relazione di causa ed effetto;

b) i risultati ottenuti rispondono nella loro totalità alle previsioni contenute nel piano: l'impresa funziona in modo soddisfacente e non dovrebbe aver bisogno di nuovi sostegni finanziari. Il programma di ristrutturazione dovrebbe culminare nel ritorno dell'impresa al settore privato, in condizioni di mercato. L'acquirente subentrerebbe alla HAMSA nelle garanzie attualmente accordatele dall'IFA, e HAMSA recupererebbe i prestiti accordati dall'IFA e tuttora in vigore. Inoltre, il gettito della vendita degli attivi produttivi e non produttivi dovrebbe permettere alla HAMSA di cancellare il resto del suo passivo e di procedere alla liquidazione dell'impresa. I 450 posti di lavoro verrebbero mantenuti e l'acquirente si impegnerebbe ad effettuare investimenti per l'importo di 4 000 milioni di ESP. Di conseguenza, la ristrutturazione è stata valida e, tenuto conto degli investimenti che verranno realizzati dall'acquirente degli attivi produttivi, contribuirà allo sviluppo della regione. Gli aiuti corrisposti rispondono pertanto a tutte le condizioni previste negli orientamenti per gli aiuti alla ristrutturazione;

c) qualora la Commissione ritenesse che tali aiuti sono illegittimi ed incompatibili e dovessero essere oggetto di recupero per un importo superiore alle risorse proprie dell'azienda, i suoi amministratori dovranno comunicare alla commissione di controllo l'impossibilità di rispettare l'accordo concluso con i creditori nel quadro della cessazione dei pagamenti, sottoscritto ed approvato dal giudice il 3 novembre 1997. In questo modo, la commissione di controllo diverrebbe una commissione di liquidazione. Come alternativa, gli amministratori potrebbero sollecitare il fallimento volontario dell'impresa. In ambedue i casi la continuità dell'attività imprenditoriale sarebbe assai difficile e comporterebbe la perdita quasi sicura dei 450 posti di lavoro.

(50) Con lettera del 21 ottobre 1998, le autorità spagnole hanno messo a disposizione della Commissione il bilancio (in milioni di ESP) nonché le informazioni seguenti:

	1995	1996	1997	1998 1º semestre
Totale vendite	5 299	6 695	7 400	3 553
Margine lordo	1 156	2 103	2 750	1 575
Totale spese	3 437	4 099	3 518	1 557

	1995	1996	1997	1998 1º semestre
Flusso di cassa	−2 281	−1 996	−768	18
Ammortamento	948	694	735	144
Risultato operativo netto ([1])	−3 229	−2 690	−1 503	−126

([1]) Ad esclusione delle uscite e delle entrate straordinarie.

a) i redditi d'esercizio della HAMSA sono stati di 13 300 milioni di ESP nel 1992, di 5 300 milioni di ESP nel 1995, di 7 100 milioni di ESP nel 1996 e di 7 400 milioni di ESP nel 1997;

b) le indennità per la riduzione di personale che ha avuto luogo nell'ultimo trimestre del 1995 sono state pagate nel primo trimestre del 1996;

c) un'impresa del settore ha fatto un'offerta per gli attivi fissi della HAMSA, necessari per sviluppare un'industria di derivati della carne ed ottenere un'opzione per l'acquisto di un allevamento. Tale offerta ha le seguenti caratteristiche:

   i) il potenziale acquirente si accollerebbe il passivo circolante della HAMSA, fino a concorrenza del valore degli attivi circolanti corrisposti per compensare l'assunzione di tale passivo (che non potrà in nessun caso superare l'attivo circolante),

   ii) il prezzo da corrispondere per gli attivi fissi sarebbe di 840 milioni di ESP, così ripartito: 42 milioni di ESP all'atto dell'acquisto, 252 milioni di ESP il 31 dicembre 1999, 252 milioni di ESP il 31 dicembre del 2000 e 294 milioni di ESP il 31 dicembre del 2001,

   iii) l'acquirente realizzerebbe gli investimenti necessari, valutabili in 4 000 milioni di ESP, entro quattro anni a partire dal gennaio 1999,

   iv) l'acquirente s'impegnerebbe a mantenere il volume di impiego e la sede dell'attività industriale a Jaén,

   v) l'acquirente esigerebbe l'assicurazione che, qualora la Commissione adottasse una decisione negativa nei confronti degli aiuti corrisposti alla HAMSA, il recupero di tali aiuti non verrebbe richiesto,

   vi) le somme dovute dalla HAMSA alla previdenza sociale, all'amministrazione tributaria, al municipio di Jaén od agli azionisti della HAMSA non potranno essere reclamate dall'acquirente.

V. **OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI**

(51) Nelle osservazioni che ha trasmesso alla Commissione, la Asociación Española de Empresas de la Carne (in prosieguo Asocarne) ha fornito alcuni dati sugli aiuti di Stato concessi alla HAMSA. Essa ritiene che detti aiuti non rispondono a tutte le condizioni stabilite negli orientamenti per gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, influiscono sul commercio fra gli Stati membri e conducono a distorsioni della concorrenza, in quanto favoriscono una determinata impresa a detrimento di altre aziende del settore. Essi sono perciò contrari alle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3; di conseguenza, debbono essere dichiarati incompatibili ed essere recuperati.

(52) La Asociación Nacional de Almacenes Frigoríficos de Carnes y Salas de Despiece condivide le opinioni di Asocarne:

(53) Commentando le osservazioni fornite da terzi, le autorità spagnole hanno segnalato la loro perplessità sulle informazioni, di carattere molto confidenziale, fornite alla Commissione da Asocarne. Secondo tali autorità, esse debbono essere state ottenute illegalmente od essere state fornite da un amministratore dell'azienda che ha mancato al suo dovere di riservatezza.

VI. **VALUTAZIONE**

Applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato

(54) A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza,

Caratteristiche degli aiuti concessi alla HAMSA

(55) La Commissione ritiene che la HAMSA ha beneficiato di aiuti corrisposti dallo Stato, ovvero mediante risorse statali, sotto forma di garanzie, prestiti, apporti di capitale e cancellazioni di debiti.

(56) Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di garanzie, la Commissione è del parere che tutte le garanzie concesse dagli Stati membri, direttamente o mediante enti finanziari delegati dallo Stato, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE [1], nella misura in cui il fatto di ricevere una garanzia, anche senza doversene avvalere, può permettere a un'impresa di proseguire l'attività, e addirittura di eliminare dal mercato le imprese concorrenti che non abbiano beneficiato di agevolazioni analoghe. Data la difficile situazione finanziaria dell'impresa al momento in cui sono state concesse le garanzie (aiuti al salvataggio nel 1995, indebitamento nel 1996: cfr. considerando 42 della presente decisione), essa non avrebbe ottenuto tali garanzie sul mercato. Pertanto, vi è luogo di ritenere che l'impresa in questione abbia ottenuto un vantaggio a danno dei concorrenti: essa ha cioè ricevuto un aiuto, e tale aiuto si è ripercosso sulla concorrenza [2]. Le garanzie concesse alla HAMSA dall'IFA rientrano quindi nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

(57) Quanto agli aiuti sotto forma di prestito, la Commissione ritiene che una determinata impresa ha ricevuto un aiuto quando il rischio soggettivo inerente al prestito è elevato e non trova riflesso nel tasso d'interesse applicato e nelle garanzie richieste a copertura del prestito. Lo stesso vale quando le attività di un'impresa, gravate da garanzie specifiche o generiche, sono insufficienti a coprire integralmente l'importo del prestito [3]. Un'impresa che si fosse trovata in una situazione analoga a quella della HAMSA (sulla soglia del fallimento dal 1995) non avrebbe evidentemente potuto ottenere prestiti, a nessun tasso d'interesse. I prestiti concessi alla HAMSA dall'IFA non offrivano le garanzie richieste a copertura e i tassi applicati non rispecchiavano il rischio soggettivo inerente ai prestiti. Gli attivi della HAMSA erano quindi insufficienti a permettere il rimborso integrale dei prestiti. La Commissione ritiene che i prestiti erogati dall'IFA alla HAMSA rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

(58) Quanto all'apporto di capitale, la Commissione considera che vi è aiuto di Stato quando, in occasione di apporti di capitale nuovo nelle imprese, tale apporto si verifica in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di una economia di mercato. Questo caso si ha quando:

a) la situazione finanziaria dell'impresa, e in particolare la struttura e il volume dell'indebitamento, sono tali da far apparire ingiustificata la previsione di un rendimento normale dei capitali investiti entro un termine ragionevole di tempo;

b) l'impresa non è in grado, a causa dell'insufficienza del margine lordo di autofinanziamento, di ottenere sul mercato di capitali i mezzi finanziari necessari per realizzare un programma di investimenti.

(59) Esiste presunzione di aiuto quando l'intervento finanziario pubblico abbina un'assunzione di partecipazione ad altre modalità d'intervento che debbono essere notificate ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato [4].

(60) La situazione finanziaria della HAMSA e il suo volume di indebitamento (cfr. considerando 42), nonché l'intervento finanzario pubblico che abbina l'assunzione di partecipazione con altri interventi statali, conducono a considerare l'apporto di capitale come aiuto di Stato. In effetti, lo Stato non si è comportato come un investitore privato, poiché, in mancanza di un programma di ristrutturazione valido ed attendibile, non aveva prospettive di recuperare il suo capitale, neanche a termine [5], a maggior ragione quando le operazioni erano destinate a concludersi entro un breve termine con la liquidazione dell'impresa (cfr. considerando 49 della presente decisione). La conversione in capitale del debito della HAMSA, da parte dell'IFA, suppone pertanto che un aiuto di Stato non può considerarsi intervento in conformità ai principi dell'investimento privato. Non sembra consono al comportamento di un investitore privato capitalizzare debiti dell'importo di 4 680 milioni di ESP per acquisire il possesso dell'80 % di un'impresa con un capitale sociale di 500 milioni di ESP.

(61) Quanto alla cancellazione dei debiti, vari organismi statali (IFA, Municipio di Jaén, Amministrazione tributaria, Junta de Andalucía, Previdenza sociale, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) hanno cancellato una parte dei crediti che vantavano nei confronti della HAMSA. In linea di massima la Commissione ritiene che, quando lo Stato concede o garantisce un finanziamento ad un'impresa in crisi, è lecito immaginare che i trasferimenti finanziari presuppongano un aiuto di Stato [6]. La cancellazione di debiti è una forma di finanziamento. D'altro canto, è evidente che la HAMSA si trovava in difficoltà finanziarie e che l'unica alternativa

[1] Lettera della Commisione agli Stati membri SG(89) D/4328 del 5 aprile 1989.

[2] Comunicazione della Commissione agli Stati membri (GU C 307 del 13.11.1993, punto 38).

[3] Comunicazione della Commissione agli Stati membri (GU C 307 del 13.11.1993, punti 39 e 40).

[4] Punti 3.3 e 3.4, apporti di capitale realizzati dallo Stato, Bollettino delle Comunità europee, settembre 1984.

[5] Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 21 marzo 1991, nella causa C-303/88, Italia c/Commissione, Racc. 1991, pag. I-1433, considerando 21 e 22.

[6] Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12 e GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2, punto 2.3.

all'annullamento di gran parte dei suoi debiti sarebbe stata il fallimento.

(62) Secondo le autorità spagnole, l'annullamento dei debiti da parte degli organismi statali non equivale a un aiuto di Stato. L'annullamento del 99% del debito della HAMSA da parte dell'IFA corrisponde al comportamento di un investitore privato che, essendo il principale azionista di un'impresa, desidera garantirne la sporavvivenza. Quanto alla cancellazione dei debiti da parte di altri organismi statali, le autrità spagnole fanno presente che essa è stata realizzata nel quadro di un'operazione di carattere generale alla quale partecipavano contemporaneamente creditori pubblici e privati. L'importo del debito cancellato dai creditori pubblici (ad eccezione dell'IFA) è stato del 50,75%, inferiore quindi all'importo del debito cancellato dai creditori privati (59,58%). In queste condizioni, l'annullamento del debito da parte degli organismi pubblici corrisponde al comportamento di un investitore privato, e non può essere considerato aiuto di Stato.

(63) Gli argomenti di cui al punto 62 non possono essere accettati.

(64) Va ricordato innanzitutto che la cancellazione di debiti da parte dell'IFA costituisce, insieme alla capitalizzazione della HAMSA, una delle due parti di un piano di recupero finanziario della HAMSA. Le due operazioni sono state eseguite a un mese di distanza. In queste condizioni, la autorità spagnole non possono giustificare la cancellazione dei debiti affermando che l'IFA agiva in qualità di azionista della HAMSA, Inoltre, la Commissione ritiene che il comportamento dello Stato in quanto proprietario azionista dev'essere distinto dal suo comportamento in quanto potere pubblico [1]. In effetti, le imprese private e i loro azionisti privati non hanno la possibilità di annullare i loro debiti verso lo Stato. Di conseguenza, la cancellazione di tali debiti non può essere considerata conforme ai criteri dell'investitore privato [2]. La Commissione ritiene pertanto che la cancellazione dei debiti della HAMSA da parte dell'IFA costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ricorda peraltro che, per i motivi esposti al considerando 89 della presente decisione, l'importo di tali aiuti non dev'essere tenuto in conto nel calcolo degi aiuti corrisposti alla HAMSA.

(65) Per quanto riguarda la cancellazione del debito da parte di altri organismi pubblici diversi dall'IFA, va segnalato quanto segue:

a) l'indebitamento della HAMSA col settore privato (214 757 000 ESP) rappresentava soltanto il 4,4% del suo indebitamento totale (4 893 993 000). Anche escludendo il debito con l'IFA, i debiti della HAMSA col settore privato rappresentavano appena l'8% del suo indebitamento (2 682 839 000 ESP);

b) fra tutti i creditori privati, soltanto il Banco Atlántico era protetto da ipoteche. Nondimeno, questo debito rappresentava soltanto lo 0,5% dell'indebitamento totale della HAMSA. Inoltre, le autorità spagnole non hanno fornito alla Commissione informazioni sull'importo dell'ipoteca che garantiva il prestito, né hanno fatto sapere se esistessero altre ipoteche sugli stessi beni e quali fossero le condizioni per il pagamento dell'importo del debito non cancellato;

c) a giudizio della Commissione, perché la rinuncia ai crediti pubblici sia conforme ai criteri dell'investimento privato e non costituisca aiuto di Stato, la rinuncia sumultanea da parte dei creditori privati dev'essere significativa e reale.

(66) Tenuto conto:

a) della menzionata proporzione dei creditori pubblici rispetto a quelli privati,

b) delle rispettive percentuali di cancellazione dei debiti da parte dei creditori pubblici e privati (cfr. tabella al considerando 43 della presente decisione, tenendo particolare conto del fatto che l'IFA ha rinunciato al 99% del debito più importante),

c) della priorità accordata ai creditori dello Stato e ai suoi vari organismi nei procedimenti di liquidazione,

d) del'ipoteca che garantiva l'importante debito della previdenza sociale,

la Commissione stima che il sacrificio da parte dei creditori pubblici (assicurati, o comunque privilegiati, e che per il debito più importante rinunciano praticamente alla totalità del loro credito) è molto sostanziale, mentre quello dei creditori privati (in generale non assicurati) è trascurabile, se non inesistente. Questi ultimi non avevano praticamente alcuna possibilità, se non inesistente. Questi ultimi non avevano praticamente alcuna possibilità di vedere rimborsati, neanche parzialmente, i propri crediti in caso di liquidazione a differenza dei creditori pubblici privilegiati o assicurati. Questo confronto fra i vari tipi di creditori permette di escludere un'identità di comportamento e, pertanto, di considerare che la rinuncia pubblica dei debiti dell'impresa sia conforme ai criteri dell'investimento privato.

Ciò considerato, la Commissione ritiene che non sia possibile richiarmarsi al comportamento degli investitori privati per respingere la presunzione che la cancellazione di debiti da parte di organismi pubblici costituisca un aiuto di Stato.

[1] Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in data 14 settembre 1994, nella causa C-278/92, Spagna c/Commissione, Racc. 1994. Pag. I-4103, considerando 22.

[2] Cfr. col punto 3.3, quinto trattino, della comunicazione relativa agli apporti di capitali realizzati dallo Stato, Bollettino delle Comunità europee, settembre 1984.

Effetti degli aiuti sulla concorrenza

(67) Gli aiuti in questione distorcono la concorrenza, o rischiano di distorcerla, ed avvantaggiano chiaramente la HAMSA rispetto alle altre aziende del settore che non hanno beneficiato degli aiuti statali. Inolte, se si considerano, da una parte, il valore degli scambi di prodotti sui quali la HAMSA ha basato la sua attività nel 1997 e, dall'altra, la produzione spagnola in rapporto con quella degli altri Stati membri, si constata che tali aiuti possono influire sugli scambi fra Stati membri nella misura in cui favoriscono la produzione nazionale a detrimento di quella degli altri Stati membri.

Dichiarante: Spagna Partner: UE 1997	Quantità in tonnellate Importazioni	Quantità in tonnellate Esportazioni	Valore in migliaia di ECU Importazioni	Valore in migliaia di ECU Esportazioni
Formaggi	79 500	17 599	283 938	52 938
Carni suine	54 399	165 424	116 077	346 644
Prosciutti, frattaglie, fegati, pancetta di suino	8 569	29 030	7 552	62 804
Suini	466 000 capi	708 000 capi	31 049	89 660
Mangimi	498 200	394 355	89 544	69 634

(68) Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ritiene che gli aiuti corrisposti alla HAMSA rispondono alle condizioni contemplate all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. La Spagna ha mancato agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, in taluni casi perché ha concesso aiuti senza averli comunicati in precedenza alla Commissione, in altri perché, pur avendoli comunicati, non ha lasciato che la Commissione si pronunciasse sulla loro compatibilità con il mercato comune.

Calcolo degli importi degli aiuti corrisposti alla HAMSA

(69) Dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità spagnole, la Commissione ritiene che nel calcolo degli importi degli aiuti di Stato corrisposti alla HAMSA si debba tener conto di quanto indicato nei seguenti considerando 70-96.

Anteriormente al maggio 1995

(70) Il 25 maggio 1993, l'IFA ha deciso la concessione di un prestito dell'importo di 375 milioni di ESP, che è stato corrisposto il 12 agosto 1993. Tale prestito non è stato ancora rimborsato, né si sono pagati interessi.

(71) Il 25 maggio 1993, l'IFA ha approvato una garanzia per un importo di 375 milioni di ESP, che è stata corrisposta il 18 giugno 1993. Nessun premio è stato pagato per questa garanzia di 401 934 206 ESP, che è stata eseguita il 29 settembre 1996.

(72) Secondo le autorità spagnole, detti aiuti sono stati corrisposti nel quadro del regime di aiuti N 624/92, approvato con lettera della Commissione in data 16 dicembre 1992. Questo argomento non è accettabile. Il regime di aiuti N 624/92 riguarda esclusivamente la modifica del bilancio di un regime di aiuti già approvato dalla Commissione (aiuto N 71/88). Quest'ultimo regime prevede aiuti concessi dall'IFA sotto forma di garanzie, generalmente per importi massimi di 25 milioni di ESP, alle cooperative e società anonime di lavoratori e di 3 milioni di ESP agli indipendenti (il costo annuo delle garanzie ammonta all'1,2%), nonché aiuti sotto forma di prestiti per il finanziamento dell'attivo circolante e per il rifinanziamento del passivo, che l'IFA concede alle aziende efficienti, al tasso dell'11% e per la durata massima di due anni; i prestiti per l'attivo circolante sono complementari dei prestiti per il finanziamento dell'attivo fisso. Gli aiuti accordati alla HAMSA non rispondono a queste condizioni, e pertanto non si può considerare che essi siano stati autorizzati dalla Commissione nel quadro del regime di aiuti N 624/92.

(73) Il 26 maggio 1994 l'IFA ha approvato un prestito per un importo di 550 milioni di ESP, che è stato corrisposto il 28 giugno 1994. Esso non è stato ancora rimborsato, né sono stati pagati interessi.

(74) Il 26 maggio 1994 l'IFA ha approvato una garanzia per un importo di 200 milioni di ESP, che è stata corrisposta il 28 giugno 1994. La HAMSA non ha mai pagato il premio dell'1,2%, e la garanzia è divenuta esecutiva il 29 gennaio 1996, per un importo di 207 578 082 ESP.

(75) Secondo le autorità spagnole, questi aiuti sono stati corrisposti ai sensi del regime di aiuti N 428/93, approvato con lettera della Commissione in data 2 settembre 1993. Quest'argomento non può essere accettato, poiché i beneficiari di tale regime sono esclusivamente le PMI con un massimo di 250 dipendenti, un fatturato non superiore a 20 milioni di ECU e un bilancio generale non superiore a 10 milioni di ECU. La HAMSA non può essere considerata una PMI, né per il suo numero di

lavoratori, né per il suo volume di affari. Di conseguenza, gli aiuti corrisposti dall'IFA alla HAMSA non possono rientrare nel regime di aiuti N 428/93, e pertanto non sono stati autorizzati dalla Commissione.

Fra il maggio 1995 e l'aprile 1997

Aiuti sotto forma di garanzie

(76) Il 16 giugno 1995 l'IFA ha approvato una garanzia dell'importo di 100 milioni di ESP, che è stata corrisposta il 16 agosto 1996 e l'11 novembre 1997 essa è stata sostituita con una garanzia di pari importo, che è tuttora in vigore. Il relativo premio dell'1,2% non è stato mai pagato.

(77) Il 16 giugno 1995 l'IFA ha approvato una garanzia per un importo di 50 milioni di ESP, che è stato corrisposta il 14 settembre 1995. Il 18 agosto 1996 e l'11 novembre 1997 essa è stata sostituita con una garanzia di pari importo, che è tuttora in vigore. Il relativo premio dell'1,2% non è stato mai pagato.

(78) Il 9 aprile 1996 l'IFA ha approvato tre garanzie per i seguenti importi:

a) 100 milioni di ESP, corrisposta l'8 ottobre 1996,

b) 75 milioni di ESP, corrisposta il 20 agosto 1996 e

c) 25 milioni di ESP, corrisposta l'11 novembre 1997 per un importo di sole 21 748 150 ESP.

Queste garanzie sono tuttora in vigore; i relativi premi dell'1,5% non sono stati pagati.

(79) Il 3 aprile 1997 l'IFA ha approvato due garanzie per i seguenti importi:

a) 450 milioni di ESP, corrisposta il 6 febbraio 1998,

b) 300 milioni di ESP, corrisposta il 2 maggio 1997.

Queste garanzie sono tuttora in vigore e i relativi premi dell'1,2% non sono stati pagati.

Aiuti sotto forma di prestiti

(80) L'11 luglio 1995, l'IFA ha approvato un prestito dell'importo di 250 milioni di ESP, che è stato corrisposto il 24 ottobre 1995.

(81) Il 2 ottobre 1995, l'IFA ha approvato un prestito dell'importo di 125 milioni di ESP, che è stato corrisposti il 24 ottobre 1995.

(82) Il 28 settembre 1995, l'IFA ha approvato un prestito per un importo di 25 milioni di ESP, che è stato corrisposto il 17 ottobre 1996.

(83) Il 10 dicembre 1995, l'IFA ha approvato un prestito dell'importo di 1 739 milioni di ESP, che è stato corrisposto il 30 dicembre 1995.

(84) Il 28 maggio 1996, l'IFA ha approvato un prestito dell'importo di 850 milioni di ESP, che è stato corrisposto l'11 luglio 1996.

(85) Il 1º ottobre 1996, l'IFA ha approvato un prestito dell'importo di 1 100 milioni di ESP, che è stato corrisposto il 5 novembre 1996.

(86) Il 3 aprile 1997, l'IFA ha approvato un prestito dell'importo di 700 milioni di ESP che è stato corrisposto in due parti: il 2 giugno 1997 per un importo di 400 milioni di ESP e il 31 luglio 1997 per un importo di 300 milioni di ESP.

(87) Infine, il 2 agosto 1996, l'IFA ha acquisito attraverso l'impresa pubblica SOPREA un prestito dell'importo di 300 milioni di ESP, che l'ente finanziaria (La Caixa) aveva corrisposto alla HAMSA, per un'importo di 275 951 288 ESP; la HAMSA non ha rimborsato all'IFA tale prestito. La Commissione ritiene pertanto che tale debito debba equipararsi a un prestito alla HAMSA dell'importo di 275 951 288 ESP.

Nessuno dei suddetti prestiti è stato rimborsato, né gli interessi sono stati pagati.

Capitalizzazione dei debiti della HAMSA e cancellazione dei debiti da parte delle autorità pubbliche

Capitalizzazione dei debiti della HAMSA

(88) Il 29 aprile 1997, l'IFA ha proceduto alla capitalizzazione di parte del suo debito, contratto con la HAMSA durante il periodo posteriore al maggio 1995, per un importo di 4 680 milioni di ESP. Questa capitalizzazione comprendeva i prestiti di 350 milioni di ESP (cfr considerando 79), 125 milioni di ESP (considerando 80), 1 735 milioni di ESP (considerando 82), 850 milioni di ESP (considerando 83) e 1 100 milioni di ESP (considerando 84), che sono stati convertiti in capitale, ad eccezione di 7 milioni di ESP in seguito a un errore contabile, e dovrebbero considerarsi di norma come un aiuto di Stato. Nondimeno, allo scopo di evitare una doppia contabilizzazione, questa capitalizzazione non viene presa in conto nel calcolo dell'importo totale degli aiuti di Stato corrisposti alla HAMSA, poiché riguarda i debiti derivanti da prestiti già contabilizzati nel calcolo dell'importo totale degli aiuti corrisposti alla HAMSA.

Cancellazioni di debiti

(89) Il 28 maggio 1997 la HAMSA ha ricevuto aiuti da organismi statali sotto forma di cancellazioni di debiti relativi al periodo anteriore al maggio 1995, per un totale di 3 554 334 000 ESP. Esse debbono essere considerate aiuti di Stato.

(90) Tuttavia, per evitare una doppia contabilizzazione, la cancellazione da parte dell'IFA di un debito di 2 192 754 000 ESP non è stata presa in conto nel calcolo dell'importo totale degli aiuti statali corrisposti alla HAMSA; difatti, tale debito deriva dai prestiti e dalle granzie eseguiti e concessi dall'IFA alla HAMSA nel periodo anteriore al maggio 1995, menzionati ai considerando da 69 a 74 della presente decisione e già contabilizzati nel calcolo dell'importo totale degli aiuti di Stato concessi alla HAMSA.

(91) Il rimanente dei debiti cancellati, per un importo totale di 1 361 580 000 ESP, deve invece essere contabilizzato nel calcolo dell'importo totale degli aiuti di Stato concessi alla HAMSA.

Conclusioni

Aiuti di Stato sotto forma di garanzie

(92) Ai fini della presente decisione, al Commissione ritiene che dovranno essere presi in conto i seguenti aiuti di Stato alla HAMSA sotto forma di garanzie:

a) la garanzia di 375 milioni di ESP accordata il 18 giugno di 1993 ed eseguita il 29 settembre 1996 per un importo di 401 934 206 ESP;

b) la garanzia di 200 milioni di ESP accordata il 28 giugno 1994 ed eseguita il 29 gennaio 1996 per un importo di 207 578 082 ESP;

c) la garanzia di 100 milioni di ESP accordata il 16 agosto 1995 e sostituita il 19 agosto 1996 e l'11 novembre 1997 con una garanzia di pari importo;

d) la garanzia di 50 milioni die ESP accordati il 14 settembre 1995 e sostituita il 19 agosto 1996 e l'11 novembre 1997;

e) tre garanzie dei seguenti importi: 100 milioni di ESP, accordata l'8 ottobre 1996; 75 milioni di ESP, accordata il 20 agosto 1996; 21 748 150 ESP, accordata l'11 novembre 1997;

f) due garanzie dei seguenti importi: 450 milioni di ESP, accordata il 6 febbraio 1998 e 300 milioni di ESP, accordata il 2 maggio 1997.

(93) Il governo spagnolo dovrà calcolare l'importo degli aiuti sotto forma di garanzia, come disposto al punto 38 della comunicazione della Commissione agli Stati membri (GU C 307 del 13.11.1993), a norma del quale l'elemento di aiuto delle garanzie corrisponderà alla differenza fra l'interesse che il debitore dovrebbe pagare sul mercato libero e quello effettivamente ottenuto grazie alla garanzia, al netto del costo della garanzia stessa. I premi per tutte le garanzie corrisposte non sono stati pagati.

(94) Gli aiuti sotto forma di garanzie anteriori al maggio 1995 dovranno essere contabilizzati due volte: la prima, come aiuti sotto forma di garanzia nel periodo compreso fra la data di concessione e quella di esecuzione; l'altra, per gli importi delle garanzie eseguite, con interessi a decorrere dal giorno della loro esecuzione.

Aiuti di Stato sotto forma di prestiti

(95) Ai fini della presente decisione, la Commissione ritiene che dovranno essere presi in conto i seguenti aiuti di Stato alla HAMSA, sotto forma di prestito:

a) prestito dell'importo di 375 milioni di ESP corrisposto il 12 agosto 1993;

b) prestito dell'importo di 550 milioni di ESP corrisposto il 28 giugno 1994;

c) due prestiti, degli importi rispettivi di 350 milioni di ESP e di 125 milioni di ESP, corrisposti il 24 ottobre 1995;

d) prestito dell'importo di 25 milioni di ESP corrisposto il 17 ottobre 1996;

e) prestito dell'importo di 1 739 milioni di ESP corrisposto il 30 dicembre1995;

f) prestito dell'importo di 850 milioni di ESP corrisposto l'11 luglio 1996;

g) prestito dell'importo di 1 100 milioni di ESP, corrisposto il 5 novembre 1996;

h) prestito dell'importo di 700 milioni di ESP, corrisposto in due parti: 400 milioni di ESP il 2 giugno 1997 e 300 milioni di ESP il 31 luglio 1997;

i) prestito dell'importo di 275 951 288 ESP derivante dall'acquisizione da parte dell'IFA, attraverso l'impresa pubblica Soprea, in data 2 agosto 1996, di un prestito di 300 milioni di ESP accordato alla HAMSA dall'ente finanziario («La Caixa»).

(96) Dato che tali prestiti non sono stati rimborsati, né sono stati pagati interessi, essi debbono essere contabilizzati come aiuti sotto forma di sovvenzione a partire dalla data di erogazione dei prestiti. Nel caso in cui venga accordato un prestito a una società che in circostanze normali non sarebbe in grado di ottenere alcun credito, il prestito equivale di fatto a una sovvenzione, e la Commissione lo considera come tale [1].

[1] Comunicazione della Commissione agli Stati membri (GU C 307 del 13.11.1993, punto 41).

Cancellazione di debiti da parte degli organismi statali

(97) La cancellazione di parte dei debiti della HAMSA, per gli importi figuranti qui di seguito, decisa dagli organismi statali durante l'assemblea dei creditori tenutasi il 28 maggio 1997, dev'essere parimenti contabilizzata quale aiuto di Stato alla HAMSA, come se si trattasse di aiuti sotto forma di sovvenzione a partire dalla data della cancellazione:

— Municipio di Jaén 158 800 000 ESP,

— Amministrazione tributaria 338 589 000 ESP,

— Junta de Andalucía 69 089 000 ESP,

— Previdenza sociale 789 938 000 ESP,

— Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 5 144 000 ESP.

Applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 92 del trattato

(98) Esiste una serie di eccezioni al principio d'incompatibilità sancito dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

(99) È evidente, tuttavia, che le eccezioni previste dall'articolo 92, paragrafo 2, non sono applicabili, né del resto le autorità spagnole le hanno invocate.

(100) Le eccezioni previste all'articolo 92, paragrafo 3, debbono essere interpretate restrittivamente al momento di esaminare ogni programma di aiuti a finalità regionale o settoriale od ogni caso specifico di applicazione dei regimi di aiuti generali.

(101) Esse possono essere applicate soltanto nei casi in cui la Commissione stabilisca che l'aiuto è necessario per il raggiungimento di uno degli obiettivi in causa. Concedere il beneficio di tali eccezioni ad aiuti che non presuppongono tale contropartita equivarrebbe a consentire pregiudizi al commercio fra gli Stati membri e distorsioni della concorrenza non giustificabili con l'interesse comunitario, e di conseguenza ad accordare vantaggi indebiti agli agenti economici di determinati Stati membri.

(102) Non si tratta di misure destinate a incoraggiare la realizzazione di un progetto importante di interesse europeo comune, conformemente a quanto stabilito all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), e nemmeno di misure destinate ad ovviare a qualche grave perturbazione dell'economia dello Stato membro in causa, conformemente alla stessa disposizione.

(103) Secondo le autorità spagnole, gli aiuti sono stati corrisposti alla HAMSA nel quadro di un piano di salvataggio e ristrutturazione dell'impresa stessa, per facilitare lo sviluppo di determinate attività economiche e allo stesso tempo, trattandosi di un'impresa ubicata in una zona svantaggiata (Andalusia), per promuovere lo sviluppo della regione: pertanto, essi potrebbero essere coperti dalle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

(104) A giudizio della Commissione, gli aiuti in causa non sono stati concepiti come aiuti regionali a nuovi investimenti o alla creazione di posti di lavoro, e neppure a superare le carenze di infrastrutture in maniera orizzontale per l'insieme delle imprese della regione, bensì come aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di una specifica impresa. Di conseguenza, l'aiuto ha un carattere eminentemente settoriale, e dev'essere valutato in base all'articolo 93, paragrafo 3, lettera c): ciò non implica che in questo contesto si tenga conto di aspetti regionali.

(105) La compatibilità col mercato comune degli aiuti pagati alla HAMSA va quindi valutata alla luce dei criteri stabiliti dalla Commissione negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Conformemente al punto 2.2 di tali orientamenti, nel settore agricolo, lo Stato membro interessato potrebbe continuare ad applicare ai singoli beneficiari, anziché gli orientamenti sopra indicati, le disposizioni comunitarie specifiche relative agli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. ([1])

Conformità degli aiuti corrisposti alla HAMSA con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

Aiuti al salvataggio

(106) Secondo il punto 3.1 degli orientamenti, gli aiuti al salvataggio debbono:

a) consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili a un tasso d'interesse equivalente a quello di mercato;

b) limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura degli oneri salariali, dell'approvvigionamento corrente);

c) essere versati soltanto per il periodo necessario (di regola, non più di sei mesi) alla definizione delle misure di risanamento necessarie e realizzabili;

d) essere motivati da acute difficoltà sociali e non possono avere effetti negativi ingiustificabili sulla situazione industriale in altri Stati membri.

(107) Sebbene le autorità spagnole abbiano notificato come aiuti al salvataggio gli aiuti erogati fra maggio e dicembre 1995, essi non corrispondono ai criteri di cui sopra. Il tasso d'interesse di tali prestiti, per un importo totale di 500 milioni di ESP, non corrispondeva al tasso d'inte-

([1]) Le disposizioni specifiche per il settore agricolo sono restate in vigore fino al 1º gennaio 1998, data in cui è entrata in vigore una nuova versione degli orientamenti, che riprende le disposizioni stesse in forma modificata.

resse vigente sul mercato, come richiesto dai criteri comunitari. Il tasso d'interesse dei prestiti corrisposti ammontava al 6%, mentre nel 1995 il tasso di riferimento per la Spagna era del 13,2%. Le autorità spagnole hanno modificato tale tasso il 9 aprile 1996, fissandolo al tasso MIBOR maggiorato dello 0,5%. Questa modifica, che ha avuto luogo un anno dopo la concessione dei prestiti, è consistita solo in un adattamento contabile. I prestiti non sono stati rimborsati, né sono stati pagati interessi. Così, nel 1994 e 1995, la HAMSA aveva già ricevuto altri aiuti statali allo stesso tasso e con la stessa finalità, mentre a norma dei criteri stabiliti tali aiuti possono essere versati soltanto durante il tempo occorrente (generalmente non superiore a sei mesi) per elaborare le opportune misure di recupero, e normalmente debbono essere necessari una sola volta. D'altro lato, le garanzie già corrisposte sono state sostituite da altre garanzie dello stesso importo, tuttora in vigrore.

(108) Questi aiuti non rispondono pertanto ai criteri stabiliti negli orientamenti per il salvataggio delle imprese in difficoltà.

Aiuti alla ristrutturazione

(109) Nei citati orientamenti, la Commissione constata che gli aiuti alla ristrutturazione danno luogo a preoccupazioni particolari per la concorrenza in quanto possono ingiustamente trasferire l'onere dell'aggiustamento strutturale e le relative difficoltà sociali e industriali su altri produttori che riescono ad operare senza aiuti e su altri Stati membri. In linea generale, pertanto, dovrebbero essere autorizzati soltanto in quei casi in cui si possa dimostrare che la loro approvazione è nell'interesse della Comunità. Prima che la Commissione autorizzi questo tipo di aiuti, dev'essere messo a punto un programma di ristrutturazione rispondente ai cinque requisiti che seguono:

a) rispristino della redditività in un termine ragionevole;

b) prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza;

c) proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione;

d) piena attuazione del programma di ristrutturazione e osservanza delle condizioni stabilite;

e) controllo e relazione annua.

Ripristino della redditività entro un termine ragionevole

(110) Conformemente al punto 3.2.2.i) degli orientamenti, la condizione sine qua non di qualunque piano di ristrutturazione è che ripristini l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'azienda interessata entro un lasso di tempo ragionevole. Gli aiuti debbono perciò essere collegati ad un programma di ristrutturazione realizzabile e sufficientemente dettagliato, da presentare alla Commissione. Il piano deve permettere di ripristinare la competitività dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole, consentire all'azienda di coprire la totalità dei suoi costi, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari, e permettere un minimo di rendimento del capitale, in modo che, una volta realizzato il programma di ristrutturazione, l'impresa non avrà più bisogno di ulteriori aiuti di Stato e sarà in grado di affrontare la concorrenza sul mercato, facendo affidamento sulle proprie risorse. La concessione di questi aiuti dovrebbe normalmente essere necessaria una sola volta.

(111) La HAMSA ha cominciato a ricevere aiuti di Stato nel maggio 1993, per fronteggiare le sue difficoltà finanziarie. Nel maggio 1994, essa ha ricevuto nuovi aiuti di Stato per l'identico motivo. Nel maggio 1995, l'IFA ha acquistato azioni della HAMSA in nuda proprietà e gli aiuti di Stato sono proseguiti in modo continuo fino al maggio 1997. Un programma di ristrutturazione della HAMSA è stato elaborato soltanto nel dicembre 1995, vale a dire due anni e mezzo dopo la corresponsione dei primi aiuti statali per difficoltà finanziarie; a giudizio delle stesse autorità spagnole esso era incompleto, poiché si basava su dati insufficienti e poco attendibili ed inoltre era subordinato ai risultati, impossibili da prevedere, della procedura di sospensione dei pagamenti.

(112) D'altro canto, il piano si riferiva soltanto agli aiuti già concessi fra maggio e dicembre 1995 e al prestito di 1 739 milioni concesso nel 1996; esso prevedeva altre necessità finanziarie dell'impresa, che dovevano essere coperte nell'ambito del mercato, nonché la possibilità di accordare altri aiuti, senza peraltro quantificarne l'ammontare.

(113) Per poter ritrovare la redditività dell'impresa, il programma di ristrutturazione prevedeva un sostanziale aumento della produzione da parte di tutte le unità produttive (cfr. considerando 26 e 27). A giudizio della Commissione, data la sovraccapacità produttiva strutturale del settore (cfr. considerando 119), non era realistico sperare in un ripristino della redditività basato su un aumento della produzione, per di più senza precisare l'anno di riferimento e l'evoluzione annuale. Questa valutazione è stata confermata dalla relazione del 31 dicembre 1996, nella quale si prevedeva di ridurre la produzione dell'impresa poiché le vendite non avevano raggiunto le previsioni (cfr. considerando 35). Né si potevano dire realistiche le misure interne di ristrutturazione: esse si basavano infatti su informazioni insufficienti e inattendibili.

(114) Le autorità spagnole hanno dimostrato che nel 1996 la gestione e i risultati dell'impresa hanno registrato un certo miglioramento rispetto al 1995, e che sono stati effettuati adattamenti per aumentare la produzione e adeguarla alla richiesta del mercato. Ciò malgrado, dopo cinque anni (1993-1997) di continui aiuti statali per difficoltà finanziarie, il piano ha ammesso, nella sua ver-

sione del giugno 1997 (situazione al 31 dicembre 96), che l'unica alternativa al fallimento della HAMSA, la cui situazione fallimentare risaliva almeno al 1994, consisteva nella capitalizzazione dei debiti dell'impresa.

(115) La Commissione ricorda che, in linea di principio, gli aiuti di Stato debbono essere valutati al momento della concessione e non in funzione di eventi successivi. In ogni caso, per ammettere che vi è stato un ritorno alla redditività, è necessario che la situazione dell'impresa sia stata risanata. Non è pertanto possibile, sotto questo aspetto, far astrazione dagli oneri finanziari gravanti sull'impresa, che ne hanno assorbito l'attivo, né riferirsi a un eventuale flusso di cassa positivo recente, date le perdite continue dell'impresa (cfr. considerando 40-43). [1]

(116) La Commissione ammette che l'epidemia di peste suina cui fanno riferimento le autorità spagnole, verificatasi durante il periodo di ristrutturazione della HAMSA, potrebbe averla resa difficile, giustificando la modifica del programma di ristrutturazione. Questo fatto non può tuttavia giustificare il pagamente continuo e puntuale di aiuti alla HAMSA in un momento in cui i suoi concorrenti fronteggiavano le stesse difficoltà senza ricorrere a questo tipo di aiuti.

(117) Nella loro lettera dell'8 settembre 1998, le autorità spagnole hanno affermato che l'impresa funziona in modo soddisfacente. Senza aver bisogno di nuovi sostegni finanziari, e che la ristrutturazione ha condotto a risultati validi. Peraltro, esse hanno ammesso:

a) che l'impresa sta per essere liquidata;

b) che il ricavato della vendita degli attivi produttivi e non produttivi sarebbe destinato a pagare il passivo della HAMSA, e che l'eventuale rimanenza sarebbe stata distribuita fra gli azionisti (l'IFA è proprietario dell'80 % delle azioni della HAMSA);

c) che l'acquirente degli attivi produttivi sarebbe stato obbligato ad effettuare investimenti dell'importo di 4 000 milioni di ESP.

(118) Con lettera del 21 ottobre 1998, le autorità spagnole hanno fornito alla Commissione un bilancio ed altre informazioni. Secondo questi dati, nel primo semestre 1998 la HAMSA ha avuto un flusso di cassa positivo per 18 milioni di ESP, ma ha subito al tempo stesso perdite per 126 milioni di ESP. Se si tiene conto dei precedenti della HAMSA, dell'ammontare dei suoi debiti passati e dell'entità degli aiuti ricevuti, non è ammissibile che un lieve flusso di cassa positivo nel primo semestre del 1998, non accompagnato da benefici o da prospettive per il futuro, basti a dimostrare il ripristino della redditività dell'impresa. Allo stesso modo, conformemente alla giurisprudenza (Breda Fucine) (cfr. nota 18), per stabilire il rispristino della redditività dell'impresa non è possible addurre i miglioramenti nel margine di gestione facendo astrazione dagli oneri straordinari.

(119) Inoltre, l'offerta ricevuta per gli attivi produttivi [non preceduta da un bando di gara e la cui accettazione potrebbe pertanto contenere elementi di aiuto di Stato a favore dell'acquirente [2]] è limitata al passivo circolante non eccedente l'attivo circolante, e quanto all'attivo fisso a 840 milioni di ESP, con pagamento frazionato in quattro anni. L'offerta era inolte subordinata all condizione che l'acquirente non sarebbe stato chiamato a rispondere degli insoluti contestati e degli altri debiti della HAMSA. Secondo la Commissione, le condizioni di quest'offerta di acquisto degli attivi produttivi della HAMSA suscitano dubbi ancora maggiori sull'attuale rdditività dell'impresa. Oltre a ciò, la Commissione ritiene che l'indennità richiesta dall'acquirente alle autorità pubbliche potrebbe comportare ulteriori aiuti di Stato.

(120) Per la prima volta, nella loro lettera del 21 ottobre 1998, le autorità spagnole hanno informato la Commissione del fatto che le entrate di gestione della HAMSA sono state di 13 300 milioni di ESP nel 1992, di 5 300 milioni di ESP nel 1995, di 7 100 milioni di ESP nel 1996 e di 7 400 milioni di ESP nel 1997. Esse non hanno tuttavia fornito cifre per il 1993 e per il 1994, né hanno indicato le cause della considerevole diminuzione verificatasi fra il 1992 e il 1995. Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione deve ritenere che nel 1995 la porzione di mercato perduta dalla HAMSA fosse già passata ai suoi concorrenti. Quanto agli aumenti verificatisi fra il 1995, il 1996 e il 1997, non viene spiegato se essi siano dovuti alle misure di ristrutturazione oppure a una riduzione dei prezzi dell'impresa grazie alla concessione degli aiuti. Per contro, le spese dell'impresa non hanno subito grandi oscillazioni fra il 1995 e il 1998.

(121) Concludendo, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato in questione non sono stati corrisposti nel quadro di un programma di ristrutturazione dell'impresa, bensì in maniera puntuale e continua, ogni volta che l'impresa ha avuto problemi di liquidità. A suo giudizio, quindi, il programma di ristrutturazione della HAMSA non era tale da permettere all'impresa di ripristinare entro un termine ragionevole la propria redditività a lungo termine (l'impresa ha subito ancora perdite nel primo semestre del 1998), di affrontare le concorrenza basandosi esclusivamente sulle proprie risorse senza ricorrere allo Stato e di effettuare previsioni fondate quanto al ripristino della redditività.

[1] Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 15 settembre 1998, nelle cause riunite T-126/96 e T-127/96, Breda Fucine Meridionali SpA e EFIM c/Commissione (non ancora pubblicata), punto 83 della motivazione.

[2] Relazione sulla politica di concorrenza 1993, paragrafo 403, pag. 255.

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

(122) Conformemente al punto 3.2.2.ii) degli orientamenti, vanno adottate misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. La Commissione ritiene di conseguenza che, qualora esista una sovraccapacità produttiva strutturale in uno specifico mercato della Comunità servito dal beneficiario degli aiuti, il piano di ristrutturazione dovrà contribuire, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto, alla ristrutturazione del settore, attraverso la riduzione irreversibile della capacità o la chiusura di impianti.

(123) Alcune delle attività della HAMSA e, segnatamente, l'alimentazione degli animali e la macellazione e l'allevamento di suini, si svolgono in settori nei quali esiste una sovraccapacità produttiva strutturale sul mercato comunitario, constatata dalla Commissione nella sua decisione 94/173/CE, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, e che abroga la decisione 90/342/CEE [1] (cfr. specificamente il terzo trattino del punto 2.1, il primo trattino del punto 2.6 e il secondo e terzo trattino del punto 2.10 dell'allegato alla decisione stessa). Gli orientamenti sembrano di conseguenza esigere la riduzione della capacità produttiva da parte del beneficiario dell'aiuto.

(124) Le autorità spagnole hanno reso noto alla Commissione, con lettera del 19 dicembre 1997, che la capacità produttiva era stata ridotta con la chiusura di un macello, di un laboratorio di sezionamento e di una delle fabbriche di mangimi, e che inoltre era stata soppressa una linea per la produzione di pâté.

(125) La Commissione constata nondimeno che tali riduzioni della capacità produttiva non erano previste nel programma di ristrutturazione elaborato nel dicembre 1995, il quale prevedeva al contrario un notevole aumento della capacità di macellazione, della produzione di derivati della carne, dei formaggi e di mangimi, nonché il recupero dell'allevamento suino e della produzione di prosciutto stagionato, inoltre, queste riduzioni di capacità non sembrano corrispondere alle effettive capacità utilizzate dall'impresa.

Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione

(126) Conformemente al punto 3.2.2.iii) degli orientamenti di cui sopra, l'aiuto dev'essere proporzionale ai costi ed ai benefici della ristrutturazione. L'importo dell'aiuto dev'essere limitato al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e dev'essere commisurato ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto, di regola, contribuire in maniera significativa al pragramma di ristrutturazione, sia con fondi propri, sia ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Gli aiuti alla ristrutturazione non debbono inoltre ridurre indebitamente gli oneri finanziari dell'impresa.

(127) In questo caso specifico, l'unico ad aver contribuito al programma di ristrutturazione apportando nuove risorse è lo Stato. La famiglia Molina, che era proprietaria del 100 % delle azioni della HAMSA, ha visto ridotta la sua partecipazione al 20 %, in seguito alla capitalizzazione da parte dell'IFA del suo debito verso la HAMSA. Quest'operazione non è stata decisa dalla famiglia Molina, bensì dall'IFA, che aveva la nuda proprietà del 100 % delle azioni fino al 31 dicembre 1997, e non ha comportato alcun apporto di risorse da parte della famiglia Molina. Al programma di ristrutturazione non ha contribuito alcun altro investitore. Inoltre, data la situazione finanziaria della HAMSA, non sarebbe stato possibile ottenere alcun finanziamento esterno senza la garanzia dello Stato.

(128) L'argomento delle autorità spagnole, secondo le quali i creditori privati, compresa la famiglia Molina, avrebbero contribuito alla ristrutturazione cancellando quanto ad essi dovuto, non è accettabile. A parere della Commissione, la cancellazione di parte dei debiti nel quadro della procedura di sospensione dei pagamenti di un'impresa non può considerarsi come contributo dell'impresa alla propria ristrutturazione. Del resto, anche in tal caso, la Commissione avrebbe constatato che i debiti cancellati dai creditori privati rappresentavano soltanto una minima parte degli aiuti corrisposti alla HAMSA (cfr. considerando 65).

(129) Infine, contrariamente a quanto previsto dagli orientamenti di cui sopra, gli aiuti di Stato corrisposti alla HAMSA attraverso la cancellazione di debiti e la loro capitalizzazione nel maggio 1997 sembrano aver ridotto eccessivamente gli oneri finanziari della HAMSA rispetto al totale del suo indebitamento (al 31 dicembre 1996, il passivo della HAMSA era di 6 814 milioni di ESP; il 29 aprile 1997 sono stati capitalizzati 4 680 milioni di ESP e nel maggio 1997 i creditori pubblici della HAMSA hanno rinunciato a debiti dell'importo di 3 554 milioni di ESP; cfr. considerando 42).

(130) Così stando le cose, la Commissione non può ritenere che gli aiuti corrisposti alla HAMSA siano proporzionali ai costi ed ai benefici della sua ristrutturazione.

Piena attuazione del programma di ristrutturazione e osservanza delle condizioni stabilite; controllo e relazione annuale

(131) Gli orientamenti stabiliscono infine che l'impresa deve attuare pienamente il programma di ristrutturazione presentato e accolto dalla Commissione, assolvendo qualunque altro obbligo previsto nella decisione della Commissione. L'attuazione e il successo del piano di ristrutturazione saranno controllati imponendo l'obbligo di presentare alla Commissione relazioni annuali circostanziate.

[1] GU L 79 del 23.3.1994, pag. 29.

(132) La Commissione ha ricevuto il programma di ristrutturazione della HAMSA, elaborato nel dicembre 1995, soltanto con la lettera delle autorità spagnole del 4 luglio 1997, quando il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato era stato già avviato, e pertanto non ha potuto pronunciarsi in tempo utile. Nel giugno 1997 è stata presentata una relazione sulla situazione al 31 dicembre 1996, che riguarda essenzialmente alcune modifiche al programma di ristrutturazione del dicembre 1995 e che è stata presentata una relazione sulla situazione al 31 dicembre 1996, che riguarda essenzialmente alcune modifiche al programma di ristrutturazione del dicembre 1995 e che è stata anch'essa inviata alla Commissione nel quadro del procedimento. La Commissione non può fare a meno di constatare che tali documenti le sono stati trasmessi successivamente al pagamento degli aiuti, e che pertanto essa non ha potuto pronunziarsi sul programma di ristrutturazione né esaminare la necessità d'imporre determinate condizioni durante la sua esecuzione. Essa constata inoltre che il programma di ristrutturazione era incompleto, che esso copriva soltanto una parte degli aiuti corrisposti, che non è stato applicato integralmente, e infine che è stato modificato in funzione dell'evoluzione degli affari della Hamsa, senza l'accordo preliminare della Commissione. Essa conclude pertanto che fino al giugno 1997 non vi sono state procedure di ristrutturazione, ma soltanto una serie di aiuti specifici, aventi il solo fine di mantenere l'impresa sul mercato.

Condizioni speciali per gli aiuti alla ristrutturazione nelle aree assistite

(133) Nelle loro osservazioni, le autorità spagnole hanno insistito sul fatto che la HAMSA è ubicata in una regione svantaggiata, che gli aiuti corrisposti a tale impresa possono quindi beneficiare della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e che pertanto essi vanno esaminati alla luce del punto 2.3.2 degli orientamenti, che prevede condizioni speciali per gli aiuti alla ristrutturazione nelle aree ammesse al beneficio degli aiuti regionali (aree assistite).

(134) Gli orientamenti stabiliscono effettivamente che, nel valutare gli aiuti alla ristrutturazione nelle aree assistite, la Commissione deve tener conto delle esigenze dello sviluppo regionale. Il fatto che una data impresa si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un'impostazione totalmente permissiva per quanto riguarda gli aiuti. A medio e lungo termine non si aiuta una regione tenendo artificialmente in vita imprese che, per ragioni strutturali o di altra natura, sono comunque condannate in ultima istanza al fallimento. Inoltre, viste le scarse risorse che la Comunità e gli Stati membri possono destinare alla promozione dello sviluppo delle regioni, è nell'interesse stesso di queste ultime utilizzare queste scarse risorse per sviluppare il più rapidamente possibile attività alternative, economicamente vitali e durevoli. Occorre infine, anche nel caso degli aiuti ad imprese delle regioni assistite, ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza.

(135) Sulla base di questi principi, gli orientamenti stabiliscono che i criteri enumerati al punto 3.2.2 degli stessi valgono anche nel caso delle aree assistite.

(136) Quanto al ripristino della redditività, gli orientamenti stabiliscono che, anche nel caso delle aree assistite, l'operazione di ristrutturazione dovrà avere come frutto la costituzione di un'impresa economicamente redditizia, che contribuisca all'autentico sviluppo della regione senza continuare a necessitare di aiuti. Pertanto, casi di aiuti ripetuti in aree assistite non verranno considerati con maggiore indulgenza rispetto alle aree non assistite. In questo specifico caso, la Commissione ritiene che la HAMSA abbia beneficiato di aiuti ripetuti per la durata di cinque anni, senza che essi abbiano potuto garantire il ripristino della redditività dell'impresa.

(137) In secondo luogo, sempre secondo gli orientamenti, i piani di ristrutturazione debbono essere correttamente applicati e debitamente controllati. Per evitare indebite distorsioni della concorrenza, l'aiuto deve essere proporzionale ai costi ed ai benefici della ristrutturazione. Per i motivi esposti in precedenza, la Commissione ritiene che nel caso specifico questi criteri non siano stati rispettati.

(138) In terzo luogo, gli orientamenti stabiliscono che la Commissione potrà essere più flessibile per quanto riguarda la riduzione della capacità nel caso dei mercati caratterizzati da sovraccapacità strutturali. Se giustificato da esigenze di sviluppo regionale, la Commissione richiederà a questo titolo, per le regioni assistite, una riduzione di capacità inferiore a quella richiesta nelle regioni non assistite, effettuando una distinzione fra le aree che possono beneficiare degli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e quelle che possono beneficiarne ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in modo da tener conto della maggior gravità dei problemi regionali delle prime.

(139) Con lettera del 19 dicembre 1997, le autorità spagnole hanno reso noto alla Commissione che la capacità produttiva era stata ridotta attraverso la chiusura di un macello (con conseguente riduzione di capacità del 15% circa), la chiusura di uno dei due laboratori di sezionamento (riduzione di capacità del 15% circa), la soppressione della linea di produzione di pâté e la chiusura di una delle fabbriche di mangimi (riduzione di capacità del 25% circa). Quanto alle attività della HAMSA nel settore della carne (specificamente: allevamento di suini, fabbricazione di prodotti a base di carni suine, vendita di carni suine fresche), le autorità spagnole, nelle loro osservazioni, si sono riferite alla decisione 94/173/CE della Commissione (punto 2.10, terzo trattino, dell'allegato), che autorizza investimenti nel settore dell'allevamento suino, bovino, ovino ed avicolo nelle regioni di cui all'obiettivo 1, se la capacità della regione è insufficiente. Le autorità spagnole segnalano in effetti che in Andalusia esistono soltanto tre macelli, contro i 75 esistenti in Catalogna, a parità di popolazione.

(140) A questo proposito giova ricordare che il primo programma di ristrutturazione della HAMSA non prevedeva alcuna riduzione di capacità produttiva dell'impresa, bensì un aumento, in taluni casi molto notevole. Sembra perciò improbabile che la Commissione avrebbe approvato questo piano nei termini in cui esso era stato redatto nel dicembre 1995. Le successive riduzioni di capacità erano avvenute in modo puntuale e non nel quadro di un programma di ristrutturazione.

(141) In ogni caso, anche se la riduzione della capacità della HAMSA in certi settori avrebbe potuto considerarsi sufficiente tenendo conto della sua ubicazione in una regione svantaggiata, è evidente che le ulteriori condizioni stabilite negli orientamenti non sono state rispettate. La Commissione conclude pertanto che gli aiuti corrisposti alla HAMSA non rispondono ai criteri stabiliti negli orientamenti per gli aiuti alla ristrutturazione e, di conseguenza, non possono beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c).

Conformità degli aiuti corrisposti alla HAMSA con le norme speciali applicate dalla Commissione fino al 1º gennaio 1998 nel settore agricolo in materia di salvataggio e ristrutturazione

(142) Conformemente alla prassi seguita dalla Commissione nel settore agricolo fino al 1º gennaio 1998, la concessione di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione alle imprese in crisi poteva essere autorizzata sotto determinate condizioni:

a) gli aiuti dovevano essere destinati a ridurre gli oneri finanziari derivanti da prestiti sottoscritti per il finanziamento di investimenti già effettuati;

b) l'equivalente sovvenzione risultante dalla somma degli eventuali aiuti concessi al momento di sottoscrivere i prestiti e del nuovo aiuto non poteva superare gli indici previsti per gli investimenti destinati a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli investimenti nel settore della produzione primaria;

c) il nuovo aiuto doveva risultare da un adattamento dei tassi dei nuovi prestiti, effettuati per tener conto della variazione del costo del denaro (l'importo dell'aiuto doveva essere inferiore o uguale all'incidenza della modifica dei tassi d'interesse dei nuovi prestiti), od avere per oggetto aziende agricole che offrissero garanzie di redditività, soprattutto quando gli oneri finanziari erano tali che le aziende potevano trovarsi in una situazione precaria, o addirittura dover dichiarare fallimento.

(143) Nella sua risposta alle lettere della Commissione in data 29 aprile e 10 ottobre 1997, le autorità spagnole non hanno fornito alcun elemento in grado di convincere la Commissione che gli aiuti in causa erano stati destinati a diminuire oneri finanziari derivanti da investimenti effettuati in passato e che le condizioni di cui sopra erano quindi rispettate.

(144) Nello loro lettere dell'8 settembre 1998, le autorità spagnole hanno affermato per la prima volta che gli aiuti accordati nel 1993 e nel 1994 erano stati destinati a diminuire oneri finanziari legati ad investimenti effettuati in passato. Nondimeno, le autorità spagnole non hanno fornito informazioni particolareggiate in proposito, né elementi che permettessero alla Commissione di verificare il rispetto dei criteri di cui sopra.

(145) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione è indotta a concludere che gli aiuti in questione non rispondono a queste norme speciali.

VII. **CONCLUSIONI**

(146) La Commissione constata che la Spagna ha illegittimamente corrisposto gli aiuti in questione, in certi casi senza una precedente notifica, in altri senza attendere che la Commissione si pronunciasse sulla loro compatibilità.

(147) Per i motivi sopra esposti, gli aiuti in questione che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

(148) Di conseguenza, tali aiuti sono incompatibili col mercato comune.

(149) In caso di incompatibilità degli aiuti col mercato comune, la Commissione deve avvalersi in linea di principio della possibilità offerta dalla sentenza pronunziata il 12 luglio 1973 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 70/72 Commisione c/Germania [1], confermata dalle sentenze del 24 febbraio 1987 [causa 310/85, Deofil GmbH c/Commissione [2]] e del 20 settembre 1990 (causa c-5/89, Commissione c/Germania) [3], ed obbligare lo Stato membro a recuperare l'importo di tutti gli aiuti illegittimamente accordati al beneficiario.

(150) Questo rimborso è necessario per ristabilire la situazione anteriore, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui i beneficiari dell'aiuto corrisposto in modo abusivo avessero indebitamente fruito dopo la data di concessione.

(151) Il rimborso dev'essere efettuato conformemente alle procedure e alle diposizioni della legislazione spagnola; il

[1] Racc. 1973, pag. 813.
[2] Racc. 1987, pag. 901.
[3] Racc. 1990, pag. I-3437.

calcolo degli interessi deve decorrere dalla data di concessione degli aiuti in causa. Tali interessi saranno calcolati in base al tasso commerciale, con riferimento al tasso utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione nel contesto degli aiuti regionali ([1]).

(152) La presente decisione non pregiudica le eventuali conseguenze che la Commissione potrà trarre a proposito del finanziamento della politica agricola comune attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti appresso elencati, concessi dalla Spagna all'impresa Hijos de Andrés Molina SA, sono illegittimi in quanto corrisposti senza che la Commissione abbia potuto pronunziarsi in merito nella fase di progetto. Inoltre, essi sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, dell trattato e non rispondono alle condizioni di deroga di cui ai paragrafi 2 e 3 del citato articolo; essi, debbono pertanto essere soppressi.

1. Aiuti di Stato sotto forma di garanzia:

   a) garanzia di 375 milioni di ESP, concessa il 18 giugno 1993 ed eseguita il 29 settembre 1996, dell'importo di 401 934 206 ESP;

   b) garanzia da 200 milioni di ESP, concessa il 28 giugno 1994 ed eseguita il 29 gennaio 1996, dell'importo di 207 578 082 ESP;

   c) garanzia da 100 milioni di ESP, concessa il 16 agosto 1995 e sostituita il 19 agosto 1996 e l'11 novembre 1997 da una garanzia dello stesso importo;

   d) garanzia di 50 milioni di ESP, concessa il 14 settembre 1995 e sostituita il 19 agosto 1996 e l'11 novembre 1997;

   e) le tre seguenti garanzie: una di 100 milioni di ESP, concessa l'8 ottobre 1996, un'altra di 75 milioni di ESP, concessa il 20 agosto 1996, e l'ultima di 21 748 150 ESP, concessa l'11 novembre 1997;

   f) le due seguenti garanzie: una di 450 milioni di ESP, concessa il 6 febbraio 1998, e un'altra di 300 milioni di ESP, concessa il 2 maggio 1997.

2. Aiuti di Stato concessi sotto forma di prestiti:

   a) prestito di 375 milioni di ESP, concesso il 12 agosto 1993;

   b) prestito di 550 milioni di ESP, concesso il 28 giugno 1994;

   c) due prestiti di 350 milioni di ESP e 125 milioni di ESP, concessi il 24 ottobre 1995;

   d) prestito di 25 milioni di ESP, concesso il 17 ottobre 1996;

   e) prestito di 1 739 milioni di ESP, concesso il 30 dicembre 1995;

   f) prestito di 850 milioni di ESP, concesso l'11 luglio 1996;

   g) prestito da 1 100 milioni di ESP, concesso il 5 novembre 1996;

   h) prestito di 700 milioni di ESP, concesso in due parti: il 2 giugno 1997 per 400 milioni di ESP e il 31 luglio 1997 per 300 milioni di ESP;

   i) prestito di 275 951 288 ESP, derivante dall'acquisizione da parte dell'Instituto de Fomento de Andalucía, attraverso l'impresa pubblica Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía SA, in data 2 agosto 1996, del debito risultante da un prestito di 300 milioni di ESP, concesso a Hijos de Andrés Molina SA, dall'ente finanziario Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

3. Aiuti di Stato sotto forma di cancellazione di debiti da parte di organismi statali:

   cancellazione di parte dei debiti della HAMSA da parte di organismi statali, approvata dall'assemblea dei creditori della HAMSA in data 28 maggio 1997, per i seguenti importi:

   — Municipio di Jaén 158 800 000 ESP,

   — Amministrazione tributaria 338 589 000 ESP,

   — Junta de Andalucía 69 089 000 ESP,

   — Previdenza sociale 789 938 000 ESP,

   — Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 5 144 000 ESP.

Articolo 2

La Spagna risolve senza indugio i contratti dei prestiti e revoca le garanzie di cui all'articolo 1 ancora in vigore.

([1]) Comunicazione della Commissione agli Stati membri (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 22).

Articolo 3

1. La Spagna adotta le misure necessarie per recuperare gli aiuti di cui all'articolo 1:

— per le garanzie, fino a concorrenza della differenza fra il tasso d'interesse convenuto e il normale tasso di mercato dei prestiti;

— per i prestiti, le garanzie eseguite e le cancellazioni di debiti, fino a concorrenza del 100 % degli importi in questione.

2. Il recupero è effettuato conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data di concessione degli aiuti. Gli interessi sono calcolati in base al tasso commerciale, con riferimento al tasso utilizzato per l'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti regionali.

Articolo 4

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione la Spagna comunica alla Commissione le disposizioni adottate per conformarvisi.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione